

(N. 1435)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 27 marzo 1956  
(V. Stampato N. 1569)*

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 3 APRILE 1956

Adeguamento degli assegni di congrua al clero.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

I limiti di congrua per i titolari di benefici ecclesiastici e l'assegno per gli economi spirituali, stabiliti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e successive disposizioni legislative, sono temporaneamente fissati, a decorrere dal 1° luglio 1954, nelle seguenti misure:

Arcivescovi di sede metropolitana . . . . .	L. 1.037.837
Arcivescovi, vescovi, abati, prelati . . . . .	» 980.179

Canonici, prima e seconda dignità . . . . .	L. 230.630
Canonici, altre dignità ed uffici di teologo e penitenziere . . . . .	» 201.802
Canonici semplici . . . . .	» 172.973
Beneficiati minori . . . . .	» 115.315
Parroci . . . . .	» 201.802
Vicari curati autonomi . . . . .	» 115.315
Ecomi spirituali (assegno) . . . . .	» 72.072

I limiti di congrua e l'assegno, considerati nel precedente comma, sono fissati, a decorrere dal 1° luglio 1956, nelle seguenti misure:

Arcivescovi di sede metropolitana . . . . .	L. 1.124.323
Arcivescovi, vescovi, abati, prelati . . . . .	» 1.061.861

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Canonici, prima e seconda dignità . . . . .	L.	249.850
Canonici, altre dignità ed uffici di teologo e penitenziere . . . . .	»	218.618
Canonici semplici . . . . .	»	187.387
Beneficiati minori . . . . .	»	124.925
Parroci . . . . .	»	218.618
Vicari, curati autonomi . . . . .	»	124.925
Economi spirituali (assegno) . . . . .	»	78.078

## Art. 2.

I limiti di congrua stabiliti per il clero contemplato nell'articolo 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848, quelli per i titolari di parrocchie, vicarie e cappellanie curate autonome con popolazione inferiore ai 200 abitanti, di cui agli articoli 2 e 29 del regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e quelli spettanti al clero del Pantheon di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 dicembre 1947, n. 1481 e successive modificazioni, nonchè il limite di congrua previsto negli articoli 56 e 57

del predetto regio decreto n. 227, sono temporaneamente aumentati nelle stesse proporzioni e con le medesime decorrenze di quelli indicati nell'articolo precedente.

## Art. 3.

Alla spesa di lire 1.000.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, per ciascuno degli esercizi finanziari 1954-55 e 1955-56 si provvederà rispettivamente a carico degli stanziamenti dei capitoli nn. 663 e 532 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i cennati esercizi finanziari.

A quella di lire 1.500.000.000 relativa all'esercizio finanziario 1956-57 si provvederà a carico dello stanziamento del bilancio del Ministero del tesoro, per detto esercizio, concernente il fondo destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.